

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : antonio.dimeglio@forotorre.it

Data: : 18/04/2018 14:54:49

A: : protocollo.torredelgreco@asmepec.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

RICORSO FARO.pdf.p7m.p7m

procura faro.pdf.p7m.p7m

Relata.pdf.p7m

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

- NAPOLI

RICORSO

PER: Il Sig. Antonio Faro, nato a Torre del Greco il 13 settembre 1977 (C.F. FRANTN77P13L259S), ed ivi residente, alla Via Sedivola n. 85/A, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Massimo Noviello (C.F. NVLMSM61R17H501N) ed Antonio Di Meglio (C.F. DMGNTN68D15L259E), presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele n. 119, giusta procura in calce al presente atto. I procuratori costituiti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al fax n. 0818821595 o agli indirizzi p.e.c.: massimo.noviello@forotorre.it; antonio.dimeglio@forotorre.it;

CONTRO: Il Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale;

NONCHE': Il Sig. Ciro Pasquale Ercolanese, residente in Torre del Greco, alla Via S. Antonio n. 21; **- controinteressato**

NONCHE': La Signora Lucia Fildi, residente in Torre del Greco, alla Via Litoranea n. 210; **- controinteressata**

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione degli effetti: **a)** della graduatoria definitiva, pubblicata dall'Ente in data 19 marzo 2018, con la quale il ricorrente è stato escluso dall'assegnazione del contributo integrativo al canone di locazione di cui alla legge n. 431/98 e del bando del 29 settembre 2015 relativo all'annualità 2015, fascia "A"; **b)** in via subordinata, del bando del 29 settembre 2015, nella parte in cui prevede che i concorrenti all'assegnazione del contributo debbano produrre, a pena di



esclusione, “copia leggibile del contratto di locazione regolarmente registrato”; **c)** di ogni ulteriore atto ad esso preordinato, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dell’elenco provvisorio dei non ammessi, nel quale viene precisato che il Sig. Faro è stato escluso per non aver prodotto copia del contratto di locazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, e vanno pertanto annullati in forza dei seguenti motivi.

FATTO

Con bando del 29 settembre 2015 il Comune di Torre del Greco ha indetto il concorso pubblico per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’anno 2015, in favore dei cittadini residenti che fossero titolari di contratti di locazione ad uso abitativo regolarmente registrati di alloggi ubicati sul territorio comunale, e che non fossero di edilizia residenziale pubblica.

Al punto 6) del bando venivano indicati i documenti da allegare ai fini della partecipazione, tra i quali figurava “copia leggibile del contratto di locazione regolarmente registrato”.

Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla lex specialis, partecipava al concorso presentando la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dal bando ai fini dell’assegnazione del contributo di cui alla fascia “A”.

In luogo della copia cartacea del contratto di locazione, tuttavia, allegava la attestazione telematica, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia, dell’esistenza del contratto di locazione dal quale si evincevano comunque, oltre agli estremi di pagamento dell’imposta di registro, anche e soprattutto: **a)** gli elementi identificativi dell’immobile ed i relativi dati catastali; **b)** la durata del



contratto e la data di decorrenza; **c)** le generalità delle parti locatrice e conduttrice del contratto di locazione; **d)** l'importo annuale del contratto di locazione.

Allegava altresì copia del modello f24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2015 relativo all'immobile oggetto di locazione.

Merita evidenziare che dalla modulistica predisposta dall'Ente ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale figurava anche un "modello da utilizzare per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie ed i motivi di esclusione di cui al bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione art. 11 legge 431/98 annualità 2015", che ciascun concorrente avrebbe dovuto utilizzare per l'ipotesi di esclusione provvisoria dalla graduatoria.

Detto modulo presentava due distinti punti: il primo, da compilare per l'ipotesi in cui si intendesse proporre ricorso avverso l'esclusione, ed il secondo per l'ipotesi in cui il ricorrente intendesse produrre semplicemente documentazione integrativa, laddove ciò fosse stato ritenuto necessario dall'Ente, in applicazione, evidentemente, del rimedio del soccorso istruttorio.

All'esito dell'esame delle domande pervenute, veniva pubblicata dall'Ente una prima graduatoria provvisoria, ed il Sig. Faro veniva dichiarato non ammesso, in quanto "manca copia del contratto di locazione".

Il ricorrente quindi, avvalendosi del modulo predisposto dall'Ente, produceva in data 23 marzo 2017 documentazione integrativa, e segnatamente copia cartacea del contratto di locazione, dal quale era



possibile evincere, con tranquillante certezza, che i dati di cui già disponeva l'Ente per effetto della documentazione originariamente depositata dal Sig. Faro coincidevano perfettamente con quelli risultanti dal predetto contratto.

Con avviso del 19 marzo 2018 il Comune di Torre del Greco pubblicava quindi l'elenco definitivo dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi nelle rispettive fasce "A" e "B", ed in detta occasione il ricorrente apprendeva di non essere stato ammesso ai fini dell'assegnazione del contributo di cui alla fascia "A" con la seguente, anodina motivazione: "Ricorso non accolto".

Merita precisare che successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa, il Comune resistente non ha mai dato riscontro alla richiesta di riammissione al concorso, e tantomeno ha comunicato perché mai ritenesse la documentazione integrativa non sufficiente ai fini della revoca del provvedimento di mancata ammissione.

Oltre che per quanto esposto in punto di fatto, i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ERRATA E/O CARENTE VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ART. 3 E SS. LEGGE 241/90 E SS. MM. ED II.

Come esposto in punto di fatto, il Comune di Torre del Greco ha motivato la mancata ammissione del ricorrente all'erogazione del



contributo integrativo con la generica motivazione “ricorso non accolto”.

Appare di tutta evidenza l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Costituisce principio pacifico, peraltro normativamente codificato dall'art. 3 legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii., quello secondo cui ogni provvedimento o atto amministrativo deve essere fornito di adeguata motivazione, e contenere l'indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto adottato.

L'obbligo di adeguata motivazione è ancor più pregnante quando, come nel caso, il provvedimento amministrativo è atto ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica del privato.

Detto obbligo assolve allo scopo di garantire i principi di correttezza, imparzialità e buon andamento della p.a..

Solo attraverso l'esatta indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto amministrativo, infatti, viene consentito al privato di verificare la sussistenza degli eventuali presupposti per accedere alla tutela giurisdizionale.

In termini, infatti: *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015,



Avvocati
Massimo Noviello
Antonio Di Meglio

Corso Vittorio Emanuele, 119 – 80059 Torre del Grecco (NA)
Tel/fax: +39 0818821595; p.e.c.: massimo.noviello@forotorre.it; antonio.dimeglio@forotorre.it

nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150)”.

Per tornare al caso di specie, appare di tutta evidenza che la semplice espressione “ricorso non accolto” non consente in alcun modo di comprendere i motivi per i quali il Sig. Faro non è stato ammesso al godimento del beneficio economico.

Tanto più che nel caso, si ripete, il ricorrente non ha proposto al cun ricorso avverso il provvedimento provvisorio di mancata ammissione, ma si è limitato ad integrare la documentazione già proposta secondo le indicazioni ed il modulo predisposto dallo stesso Ente.

Di qui l'impossibilità, per il Sig. Faro, di comprendere i motivi della mancata ammissione, e quindi la negazione di ogni possibilità di difesa per lo stesso, da cui consegue la palese illegittimità del provvedimento impugnato, che, come tale, va immediatamente annullato.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ERRATA E FALSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Quanto sopra esposto dispenserebbe da ulteriori considerazioni.

In ogni caso, e per mera completezza difensiva si osserva che, pur volendo “interpretare” la anodina motivazione riportata a margine del



Avvocati
Massimo Noviello
Antonio Di Meglio

Corso Vittorio Emanuele, 119 – 80059 Torre del Grecco (NA)

Tel/fax: +39 0818821595; p.e.c.: massimo.noviello@forotorre.it; antonio.dimeglio@forotorre.it

nominativo del Sig. Faro relativa alla graduatoria dei non ammessi, non si addivene a diversa conclusione: Il provvedimento di mancata ammissione al beneficio del contributo è da ritenersi del tutto illegittimo.

Invero, a voler interpretare l'iter logico giuridico seguito dall'Ente, dovrebbe ritenersi che lo stesso abbia rigettato il "ricorso" (in realtà non trattavasi di ricorso, ma di mera integrazione documentale consentita dall'Ente proprio con il modulo dallo stesso predisposto), unicamente in quanto il Sig. Faro non avrebbe allegato all'atto della domanda di partecipazione copia leggibile del contratto di locazione.

Al riguardo, è stato in realtà osservato come il Sig. Faro, pur non avendo materialmente allegato la copia del contratto (peraltro richiesta non in copia autentica, ma semplicemente in copia fotostatica), ha invece allegato alla domanda di partecipazione la scheda telematica rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, dove era comunque possibile evincere non solo l'esistenza di un valido contratto di locazione, ma anche tutti gli estremi del contratto stesso, ovvero le parti, la durata del contratto e la sua decorrenza, l'importo dello stesso, e sinanche i dati catastali dell'immobile.

Va da sé che l'Amministrazione disponeva comunque di tutti i dati ed elementi per poter verificare che il Sig. Faro era in possesso dei requisiti per poter concorrere alla assegnazione del contributo economico.

Sotto tale profilo, pertanto, riesce davvero difficile comprendere come possa ritenersi la mancata materiale allegazione della copia fotostatica del contratto di locazione (per quanto prevista a pena di esclusione) preclusiva della partecipazione al concorso, avendo parte ricorrente



comunque fornito documentazione equipollente che ben assolveva, in ogni caso, allo scopo perseguito dall'Ente.

Tanto più, si ripete, che nel caso il Comune di Torre del Greco non chiedeva affatto l'allegazione dell'originale o di copia autenticata del contratto, bensì di una mera copia fotostatica dello stesso, purché leggibile, con ogni conseguenza in ordine alla certezza e/o autenticità del documento richiesto.

Ma ciò che preme ancor di più rilevare è che il ricorrente, pur avendo assolto a tutti gli oneri di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha preferito comunque regolarizzare ogni possibile ed ipotetica situazione di irregolarità, allegando al modulo predisposto dallo stesso Ente la copia fotostatica del contratto, barrando la voce: “Presento la seguente documentazione integrativa”.

Ancor più illegittimo appare pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il comminato provvedimento di esclusione, avendo l'Ente l'obbligo di esperire comunque il rimedio del cd. soccorso istruttorio di cui all'art. 6 legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii..

Costituisce infatti principio pacifico in dottrina ed in giurisprudenza quello per cui anche per i concorsi pubblici è previsto il ricorso al soccorso istruttorio, rimedio previsto dall'art. 6 lett. b) legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii.

Tale rimedio è previsto a tutela di quei concorrenti che, come il Sig. Antonio Faro, pur avendo dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti e titoli ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico, possano essere incorsi in errori e/o lacune nella documentazione prodotta, ovvero in irregolarità che possano essere sanate senza ledere il principio della par condicio tra i concorrenti, ovvero, senza che



il ricorso a tale rimedio possa costituire un espediente per introdurre surrettiziamente un documento che non era stato originariamente prodotto, o, peggio, per comprovare ex post la sussistenza di requisiti non provati all'atto della presentazione della domanda..

E tale principio è ancor più applicabile al caso di specie, dal momento che, a tutto voler concedere, il documento prodotto dal ricorrente a sostegno della partecipazione al bando spiega addirittura maggiore efficacia probatoria rispetto alla mera copia fotostatica del contratto di locazione, dal momento che proviene da un soggetto terzo di indubbia autorevolezza quale l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia!

Ne consegue che nel caso di specie il Dirigente p.t. del Settore, piuttosto che disporre l'esclusione, avrebbe dovuto fare ricorso al soccorso istruttorio, e prendere atto comunque della avvenuta integrazione documentale concludendo, quindi, per la piena regolarità della domanda di partecipazione.

E ciò a prescindere da quanto già rilevato in ordine alla completezza, ab origine, della domanda di partecipazione in ogni suo aspetto formale e soprattutto sostanziale.

A supporto di quanto sopra esposto, infatti, si osserva che la richiamata disposizione normativa i dispone che: “**Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)** 1. Il responsabile del procedimento:.... b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze*



erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Di qui il costante orientamento giurisprudenziale formatosi sull'argomento, secondo cui: *“Lealtà e responsabilità sono alla base dell'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990: in base alla prima, l'amministrazione non ha il potere di rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte, purché dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. In base al principio di (auto)responsabilità, poi, costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, sì da costringere l'amministrazione, per questa via, ad una inammissibile attività di creazione dell'istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 233).*

E nel caso è inconfutabilmente provato, ai fini della completezza della domanda di partecipazione, che il Sig. Faro avesse comunque ampiamente dimostrato di essere titolare di un valido contratto di locazione.

Ancora: *“Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990 è prevista la generale possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta (c.d. soccorso istruttorio).*



*Anche se non è previsto un obbligo assoluto e incondizionato in tal senso, dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti, quali quello della par condicio (che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di adempimenti procedurali significativi) ed il c.d. limite degli elementi essenziali (nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda), **detta norma va necessariamente applicata dall'Amministrazione qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione ad una procedura come quella che occupa non espressamente documentato, come nel caso di specie**" (Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).*

L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione si ammanta poi dei più tetri colori della disparità di trattamento, e dell'ingiustizia grave e manifesta sol se si considera che dal raffronto tra la graduatoria provvisoria dei non ammessi e quella successiva, definitiva, emerge che numerosi candidati, pur originariamente non ammessi per non aver parimenti prodotto un documento previsto a pena di esclusione sono successivamente stati riammessi: è il caso ad esempio del candidato n. 497, del n. 34, del n. 356, del 22, del 130 del n. 13, del 565, del 481, e così via.

Strano sarebbe se l'Ente facesse ricorso al soccorso istruttorio solo per alcuni casi...

Non si ritiene dover aggiungere altro, dal momento che i precedenti giurisprudenziali sopra richiamati ben comprovano la chiara illegittimità del provvedimento di esclusione.



III – VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL BANDO, NELLA PARTE IN CUI IMPONE, A PENA DI ESCLUSIONE, LA PRODUZIONE DI COPIA FOTOSTATICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, ESCLUDENDO QUALSIASI ALTRA DOCUMENTAZIONE AVENTE VALORE EQUIPOLLENTE – PUNTO 6) BANDO DI CONCORSO.

Solo per mero tutorismo difensivo, e per l'ipotesi in cui non si ritenessero accoglibili i motivi di ricorso sopra riportati, va censurato il bando nel punto 6), laddove impone ai concorrenti di produrre a pena di esclusione solo ed esclusivamente la copia fotostatica del contratto di locazione, e non già ogni ulteriore ed eventuale documentazione equipollente.

Si ribadisce infatti che il ricorrente, pur non producendo materialmente la copia fotostatica del contratto di locazione, ha comunque comprovato l'esistenza di un valido e regolare contratto che lo legittimasse a partecipare al concorso per l'assegnazione del contributo a mezzo la produzione dell'attestazione telematica della esistenza del contratto rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.

Pur non ignorando che la produzione di detta copia fotostatica era prevista a pena di esclusione, deve necessariamente convenirsi che la previsione della lex specialis appare assolutamente formalistica, e priva di una concreta utilità per l'Ente.

E ciò sotto un duplice profilo.

Se infatti la finalità perseguita dall'Ente è ovviamente quella di avere la certezza che chi concorra all'assegnazione del contributo sia titolare di un valido contratto di locazione, la prescrizione imposta dall'Ente a pena di esclusione si appalesa irragionevole e priva di utilità sotto un



Avvocati
Massimo Noviello
Antonio Di Meglio

Corso Vittorio Emanuele, 119 – 80059 Torre del Grecco (NA)
Tel/fax: +39 0818821595; p.e.c.: massimo.noviello@forotorre.it; antonio.dimeglio@forotorre.it

duplice profilo: in primis, la previsione della allegazione della semplice copia fotostatica del contratto non dà alcuna certezza sulla autenticità dello stesso; in secundis, l'esistenza di un valido contratto può essere fornita anche da documentazione equipollente, quale, ad esempio, proprio l'attestazione telematica rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, peraltro avente addirittura efficacia fidefaciente in considerazione della sua provenienza, e quindi efficacia probatoria superiore rispetto alla semplice copia fotostatica prodotta dal privato.

Alla luce di quanto sopra non può non convenirsi che *“...per quanto sia legittimo che l'Amministrazione introduca e/o preveda particolari clausole di natura formale a pena di esclusione, è, tuttavia, altrettanto pacifico che il rigore formalistico contenuto nelle prescrizioni del bando, da osservare a pena d'esclusione, deve in ogni caso essere rapportato ai principi di ragionevolezza nonché a quelli di libera e più ampia partecipazione alle pubbliche gare, nonché all'esigenza di non aggravare inutilmente il procedimento concorsuale in assenza di specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione. Va da sé che laddove non sia riscontrabile un'esigenza dell'amministrazione che giustifichi l'imposizione di una formalità a pena di non ammissione, la stessa è illegittima. In tal caso, nel rispetto del principio della strumentalità delle forme e della più ampia partecipazione, il mancato rispetto di una formalità si risolve in una mera irregolarità”* (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 21 ottobre 1997, n. 1826)

Ancora:

“Il rigore formalistico espresso nelle prescrizioni del bando di gara da osservare a pena di esclusione deve in ogni caso essere rapportato ai principi di ragionevolezza e a quelli di libera e ampia partecipazione,



Avvocati
Massimo Noviello
Antonio Di Meglio

Corso Vittorio Emanuele, 119 – 80059 Torre del Grecco (NA)
Tel/fax: +39 0818821595; p.e.c.: massimo.noviello@forotorre.it; antonio.dimeglio@forotorre.it

nonché alla necessità di non aggravare inutilmente il procedimento concorsuale, quantomeno in assenza di specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione in funzione dell'interesse pubblico perseguito" (T.A.R. Piemonte, 13 novembre 1999, n. 564).

Infine: "E' illegittimo l'operato di una commissione di gara, la quale ha interpretato una clausola contenuta in una lettera d'invito (concernente le modalità di presentazione delle offerte) in contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all'art. 1, 2° comma della legge 7.8.1990, n. 241 ed in modo ingiustamente restrittivo delle ragioni delle imprese e nel contempo in modo da rendere la clausola priva di concreta utilità per l'Amministrazione (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo l'operato di una commissione di gara che aveva escluso alcune offerte presentate direttamente presso la sede comunale entro l'orario di chiusura degli uffici piuttosto che entro le 16 presso l'Ufficio protocollo del Settore Ambiente ed Energia del Comune; il TAR ha osservato che la relativa clausola della lettera d'invito, così come interpretata dall'amministrazione, contrastava, altresì, con il generalissimo principio di proporzionalità, atteso che essa appariva soltanto astrattamente idonea a conseguire lo scopo, ma non era necessaria, né strettamente proporzionata rispetto al conseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'osservanza del termine di presentazione delle offerte" (T.A.R. Milano, III, 30 ottobre 2000, n. 6158).

Sotto tale profilo, quindi, ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, appare evidente che la prescrizione imposta dall'Ente sia non solo inutile, in quanto non assolve ad alcuno specifico scopo, ma si risolve in un inutile aggravamento delle disposizioni di gara,



Avvocati
Massimo Noviello
Antonio Di Meglio

Corso Vittorio Emanuele, 119 – 80059 Torre del Greco (NA)

Tel/fax: +39 0818821595; p.e.c.: massimo.noviello@forotorre.it; antonio.dimeglio@forotorre.it

precludendo inutilmente al ricorrente la possibilità di concorrere all'assegnazione del controbutto pur avendo dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti all'uopo occorrenti.

Di qui il vizio derivato del bando di gara.

IV - IN MERITO ALL'ISTANZA DI SOSPENSIVA, il fumus boni iuris emerge per tabulas da tutto quanto esposto e dedotto.

Per quanto attiene invece il danno grave ed irreparabile, si osserva che laddove non si sospendesse il procedimento concorsuale, in vista della pronuncia sul ricorso proposto dal Sig. Faro, il Comune di Torre del Greco potrebbe elargire i contributi che, a norma di quanto chiarito con la nota di approvazione della graduatoria “saranno erogati agli aventi diritto secondo l'ordine di posizione di graduatoria, e comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati”.

La mancata sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, potrebbe precludere l'assegnazione al ricorrente del controbutto cui ha diritto, in quanto nelle more dell'accoglimento del ricorso potrebbero esaurirsi i fondi stanziati.

Di qui l'opportunità di procedere alla notifica del ricorso anche ai controinteressati.

Evidente è il pregiudizio grave ed irreparabile.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda incidentale di sospensione.

Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese ed onorari del giudizio.

Torre del Greco, 28 marzo 2018

Avv. Massimo Noviello

Avv. Antonio Di Meglio



PROCURA

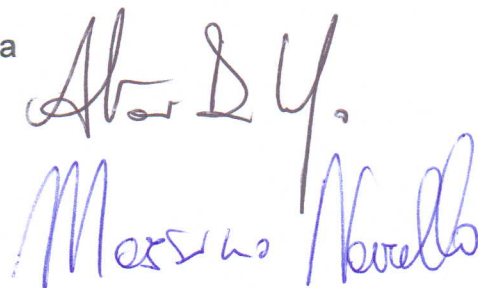
Egregi Avvocati Antonio Di Meglio e Massimo Noviello, Vi delego a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di rinunciare, transigere, pspiegare motivi aggiunti, e dando sin da ora il Vs. operato per rato e fermo. Dichiaro di aver fornito il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi del d.l.vo n. 196/03, e di aver ricevuto informativa ai sensi del d.l.vo n. 28/10. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Torre del Greco, al Corso Vittorio Emanuele n. 119.

Torre del Greco, 28 marzo 2018



Sig. Antonio Faro

Tale è la firma



RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. ANTONIO DI MEGLIO (C.F. DMGNTN68D15L259E) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di torre annunziata, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore ddel Sig. Antonio Faro, nato a Torre del Greco il 13 settembre 1977, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.del 28 marzo 2018 che si allega alla presente notifica

NOTIFICO

l'allegato ricorso giurisdizionale avete ad oggetto l'esclusione dalla graduatoria definitiva per il godimento del contributo economico al canone di locazione fascia "A" anno 2015 al comune di torre del greco (C.F./P.IVA 80047160637) all'indirizzo di posta elettronica protocollo.torredelgreco@asmepec.it estratto dal Registro PP.AA.

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento giurisdizionale da instaurarsi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. Napoli

ATTESTO

che la copia informatica del ricorso giurisdizionale sopra indicato, della procura alle liti sono conformi agli originali analogici dai quali sono estratti

Avv. ANTONIO DI MEGLIO



Oggetto: : ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@sicurezzapostale.it

Data: : 18/04/2018 14:55:01

A: : antonio.dimeglio@forotorre.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/04/2018 alle ore 14:55:01 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"antonio.dimeglio@forotorre.it"

ed indirizzato a:

protocollo.torredelgreco@asmepec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec292.20180418145501.16003.15.1.211@sicurezzapostale.it

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ricevuta di accettazione</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>

Ricevuta di accettazione

</H1>

<P>

Il giorno 18/04/2018 alle ore 14:55:01 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"antonio.dimeglio@forotorre.it"

ed indirizzato a:

protocollo.torredelgreco@asmepec.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec292.20180418145501.16003.15.1.211@sicurezzapostale.it

</P>

</BODY>

</HTML>

Allegati:

dati-cert.xml

Oggetto: : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@pec.actalis.it

Data: : 18/04/2018 14:55:16

A: : antonio.dimeglio@forotorre.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
protocollo.torredelgreco@asmepec.it "posta certificata" --

Il giorno 18/04/2018 alle ore 14:55:16 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" inviato da
"antonio.dimeglio@forotorre.it"

ed indirizzato a "protocollo.torredelgreco@asmepec.it"

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:

opec292.20180418145501.16003.15.1.211@sicurezzapostale.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato
potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla
trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta
di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere,
secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale
completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

[http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-
consegna.aspx?KBSearchID=1358305](http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305)

<html>

<head><title>Ricevuta di avvenuta consegna</title></head>

<body>

<h3>Ricevuta di avvenuta consegna</h3>

<hr>



Il giorno 18/04/2018 alle ore 14:55:16 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente
da "antonio.dimeglio@forotorre.it";
ed indirizzato a "protocollo.torredelgreco@asmepec.it";
` stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
opec292.20180418145501.16003.15.1.211@sicurezzapostale.it
</body>
</html>

Allegati:

dati-cert.xml

postacert.eml

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : antonio.dimeglio@forotorre.it

Data: : 18/04/2018 14:54:49

A: : protocollo.torredelgreco@asmepec.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

RICORSO FARO.pdf.p7m.p7m

procura faro.pdf.p7m.p7m

Relata.pdf.p7m

